DECISIONI

DECISIONE (UE) 2018/635 DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2018

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE, riguardo a una modifica dell'allegato XXII (Diritto societario) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 50 e 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ([1]), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ([2]) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1º gennaio 1994.

(2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato XXII (Diritto societario) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101).

(3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]).

(5) Per il buon funzionamento dell'accordo SEE è necessario estenderne il protocollo 37 in modo tale che questo comprenda il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile istituito dal regolamento (UE) n. 537/2014 e modificare l'allegato XXII dell'accordo SEE al fine di precisare le procedure di associazione a tale comitato.

(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXII e il protocollo 37 dell'accordo SEE.

(7) L'Unione dovrebbe pertanto adottare in sede di Comitato misto SEE la posizione di cui al progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato XXII (Diritto societario) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

([1]) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
([2]) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
([3]) Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).
([4]) Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 196).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 aprile 2018

Per il Consiglio
La Presidente
E. ZAHARIEVA

PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …

del …

che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione ([1]), rettificato dalla GU L 170 dell'11.6.2014, pag. 66.

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati ([2]).

(3) Per il buon funzionamento dell'accordo SEE è necessario estenderne il protocollo 37 in modo tale che questo comprenda il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (*Committee of European Auditing Oversight Bodies* - CEAOB) istituito dal regolamento (UE) n. 537/2014 e modificare l'allegato XXII dell'accordo SEE al fine di precisare le procedure di associazione a tale comitato.

(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXII e il protocollo 37 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XXII dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 10f (Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«— **32014 L 0056**: Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 196).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

all'articolo 30 *quater*, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole "sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" non si applicano.»

2. Dopo il punto 10i (Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

«10j. **32014 R 0537**: Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77), rettificato dalla GU L 170 dell'11.6.2014, pag. 66.

Modalità per l'associazione degli Stati EFTA in conformità dell'articolo 101 dell'accordo:

Le autorità competenti degli Stati EFTA di cui all'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, hanno il diritto di partecipare a pieno titolo al comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB), alle stesse condizioni delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE ma senza diritto di voto. I membri degli Stati EFTA non sono ammissibili alla presidenza del CEAOB a norma dell'articolo 30, paragrafo 6.

([1]) GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77.
([2]) GU L 158 del 27.5.2014, pag. 196.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a) le parole "dalla legislazione dell'Unione o nazionale" sono sostituite dalle parole "dall'accordo SEE o dalla legislazione nazionale", le parole "dal diritto dell'Unione o nazionale" sono sostituite dalle parole "dall'accordo SEE o dal diritto nazionale" e le parole "del diritto nazionale o dell'Unione" sono sostituite dalle parole "del diritto nazionale o dell'accordo SEE";

b) all'articolo 41, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

   i) anziché "dal 17 giugno 2020" leggasi "da sei anni dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del …[la presente decisione]";

   ii) anziché "dal 17 giugno 2023" leggasi "da nove anni dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del …[la presente decisione]";

   iii) anziché "al 16 giugno 2014" leggasi "alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]";

   iv) anziché "al 17 giugno 2016" leggasi "due anni dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del …[la presente decisione]";

c) all'articolo 44, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "dal 17 giugno 2017" leggasi "da un anno dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]".»

Articolo 2

Al protocollo 37 dell'accordo SEE è aggiunto il punto seguente:

«40. Comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB) (Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 537/2014, rettificato dalla GU L 170 dell'11.6.2014, pag. 66, e della direttiva 2014/56/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il …, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato misto SEE

Il presidente *I segretari del comitato misto SEE*

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]